

Aggiornamento del Modello “Richiesta di registrazione e adempimenti successivi -contratti di locazione e affitto di immobili” -Modello RLI (ai sensi del punto 2 del provvedimento del 19 marzo 2019)

16 gennaio 2020

➤ **Specifiche Tecniche RLI**

- Dal 1° gennaio 2020 la misura del tasso d’interesse è stato fissato allo 0,05 per cento dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 12 dicembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 14 dicembre 2019.

17 luglio 2019

➤ **Specifiche Tecniche RLI**

- **a pag. 34**, in corrispondenza dell’elemento “ImpostaDiRegistro”, è stato eliminato il seguente periodo: “in presenza di cedolare secca è prevista una sanzione in misura fissa (100 euro) per proroghe e risoluzioni comunicate tardivamente (da aggiungere all’eventuale sanzione calcolata sull’imposta relativa alla parte a registro): nel caso di comunicazione della proroga/risoluzione con un ritardo non superiore a 30 giorni , le sanzioni sono pari a 5.56 euro (riduzione della sanzione pari a 50 euro ad 1/9); nel caso di comunicazione della proroga/risoluzione con un ritardo oltre 30 giorni ma entro i 90 giorni , le sanzioni sono pari a 11.12 euro (riduzione della sanzione pari a 100 euro ad 1/9); nel caso di comunicazione della proroga/risoluzione con un ritardo oltre 90 giorni ma entro l’anno , le sanzioni sono pari a 12.50 euro (riduzione della sanzione pari a 100 euro ad 1/8); nel caso di comunicazione della proroga/risoluzione con un ritardo superiore all’anno ed entro i 2 anni , le sanzioni sono pari a 14.29 euro (riduzione della sanzione pari a 100 euro ad 1/7); nel caso di comunicazione della proroga/risoluzione con un ritardo superiore a 2 anni, le sanzioni sono pari a 16.67 euro (riduzione della sanzione pari a 100 euro ad 1/6)”

02 aprile 2019

➤ **Specifiche Tecniche RLI**

- **a pag. 54**, in corrispondenza dell’elemento “ImmobileNumero”, è stata modificata la frase “Devono essere presenti tutti gli immobili (e soltanto quelli) che hanno categoria

catastale = gruppo A (escluso A10) oppure B1 oppure C1 e che abbiano una rendita diversa da zero (+ relative pertinenze).”

- **a pag. 55**, in corrispondenza dell'elemento “ImmobileNumero”, è stata modificata la frase “Devono essere presenti tutti gli immobili (e soltanto quelli) che hanno categoria catastale = gruppo A (escluso A10) oppure B1 oppure C1 e che abbiano una rendita diversa da zero (+ relative pertinenze).”

22 marzo 2019

➤ **Specifiche Tecniche RLI**

- **a pag. 32**, dopo la frase “Se Adempimenti successivi è uguale a 4 (Risoluzione) non può essere inferiore a 67 euro; se è presente un corrispettivo, l'imposta è uguale al 3% del corrispettivo.” sono state inserite le frasi: “Se è presente la cedolare al 100%, l'imposta è uguale a zero. Se è presente la cedolare mista, l'imposta è calcolata sulla parte a registro.”
- **a pag. 32**, dopo la frase “Se Adempimenti successivi è uguale a 7 (Risoluzione con pagamento contestuale del corrispettivo) l'imposta è uguale allo 0,50% del corrispettivo; non può essere inferiore a 67 euro.” sono state inserite le frasi: “Se è presente la cedolare al 100%, l'imposta è uguale a zero. Se è presente la cedolare mista, l'imposta è calcolata sulla parte a registro.”.
- **pag. 35**, sono state modificate le frasi: “In presenza di cedolare secca è prevista una sanzione in misura fissa (100 euro) per proroghe e risoluzioni comunicate tardivamente (da aggiungere all'eventuale sanzione calcolata sull'imposta relativa alla parte a registro): - nel caso di comunicazione della proroga/risoluzione con un ritardo non superiore a 30 giorni , le sanzioni sono pari a 5.56 euro (riduzione della sanzione pari a 50 euro ad 1/9); - nel caso di comunicazione della proroga/risoluzione con un ritardo oltre 30 giorni ma entro i 90 giorni , le sanzioni sono pari a 11.12 euro (riduzione della sanzione pari a 100 euro ad 1/9); - nel caso di comunicazione della proroga/risoluzione con un ritardo oltre 90 giorni ma entro l'anno , le sanzioni sono pari a 12.50 euro (riduzione della sanzione pari a 100 euro ad 1/8); - nel caso di

comunicazione della proroga/risoluzione con un ritardo superiore all'anno ed entro i 2 anni , le sanzioni sono pari a 14.29 euro (riduzione della sanzione pari a 100 euro ad 1/7); - nel caso di comunicazione della proroga/risoluzione con un ritardo superiore a 2 anni, le sanzioni sono pari a 16.67 euro (riduzione della sanzione pari a 100 euro ad 1/6)".

- **a pag. 36**, è stata modificata la frase “In presenza di cedolare secca non sono previsti interessi per la parte in cedolare (per le prime registrazioni e le risoluzioni).”
- **a pag. 40**, in corrispondenza dell'elemento “CedolareSecca”, sono state modificate le frasi “Può essere presente solo se Adempimenti successivi è uguale a 1 o 2 o 4 o 6 o 7. Non può essere presente se Adempimenti successivi è uguale a 3 o 5.”.
- **a pag. 53**, in corrispondenza dell'elemento “Relazioni”, è stata inserita la frase “Se Adempimenti successivi è uguale a 4 il quadro è obbligatorio solo se la tipologia di regime sul frontespizio = 2 (cedolare = mista). ”.
- **a pag. 53**, in corrispondenza dell'elemento “Relazioni”, è stata modificata la frase “Se tipologia contratto = L1 o L2 ed è presente almeno un conduttore con codice fiscale numerico e tipologia soggetto uguale a 3 la cedolare deve essere = N su tutti i righi.”.